SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 marzo 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1982 "Variazioni all'elenco delle specie di uccelli cacciabili"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, via Edimburgo, 36, presso la sede dell'Associazione di lotta per la difesa del cacciatore e del pescatore (A.D.I.C.).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 marzo 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 5, secondo comma, limitatamente alle parole: "delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali,"; 8, ultimo comma ("Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale."); 9, primo comma, limitatamente alle parole: "limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi,"; 10; 11, ultimo comma ("Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4."); 14, primo comma, limitatamente alle parole: "con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia", secondo comma ("Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso."), terzo comma ("Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo."), quarto comma, limitatamente alle parole: "Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale di inizio della caccia."; 16; 27, primo comma, limitatamente alle parole: "ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza", secondo comma, limitatamente alle parole: "alle guardie giurate comunali", quarto comma ("Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria"); 28, primo comma, limitatamente alle parole: "del tesserino", quinto comma ("gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti".), sesto comma ("Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente."); 29, ultimo comma ("E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria."); 30, primo comma, lettera *f)* ("a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;"); lettera *g)* ("a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie."); 31, primo comma, lettera *g)* ("la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;"), lettera *h)* ("la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;"), lettera *i)*, limitatamente alle parole: "o il tesserino regionale"; della legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, via Edimburgo, 36, presso la sede dell'Associazione di lotta per la difesa del cacciatore e del pescatore (A.D.I.C.).

86A2187

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1986, n. 69.

Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio — conseguiti nelle scuole straniere in Italia — corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel precedente comma ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, rilascia preventivo nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.

La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:

«Art. 5. — I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della menzionata legge n. 153/1971, citati nel soprariportato art. 5:

«Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media».

— La legge n. 1636/1940 reca la disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1656):

Presentato dall'on. SEGNI il 4 maggio 1984.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 23 maggio 1984, con pareri delle commissioni I, III e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, III e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 5 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1612):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente il 23 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 19 febbraio 1986 e approvato il 5 marzo 1986.

86G0248

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 1986.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1985;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per l'esecuzione o il completamento dei lavori o per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente ai nuovi istituti di: Sulmona C.C. - C.R., L'Aquila C.C., Spoleto C.C. - C.R.;

Considerato che è necessario stralciare dal programma di edilizia penitenziaria i seguenti istituti, in quanto sono stati inseriti in un programma aggiuntivo, varato ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il cui decreto interministeriale attuativo, in data 11 novembre 1985, è in corso di registrazione: Siracusa C.C., Rossano C.C., Vibo Valentia C.C., S. Maria Capua Vetere C.C., Caltagirone C.C.;

Considerato che ai sensi del secondo comma del già citato art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, concernente la riserva di una quota non inferiore al 10% dello stanziamento da destinare alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti, è necessario che l'Amministrazione penitenziaria proponga l'elenco degli istituti in cui, in ordine alle condizioni strutturali e funzionali degli stessi, occorra procedere agli interventi di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È approvata la seguente assegnazione di fondi relativamente agli istituti appresso indicati, da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99:

Spoleto C.C. - C.R. (Esercizio 1984)	L.	92.000.000
Totale esercizio 1984 . . .	L.	92.000.000
Spoleto C.C. - C.R. (Esercizio 1985)	L.	152.000.000
Sulmona C.C. - C.R. (Esercizio 1985)	»	2.500.000.000
L'Aquila C.C. (Esercizio 1985)	»	3.180.000.000
Totale esercizio 1985 . . .	L.	5.832.000.000

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria la costruzione dei seguenti istituti, in quanto inseriti nel decreto interministeriale in data 11 novembre 1985 in corso di registrazione: Siracusa C.C., Rossano C.C., Vibo Valentia C.C., S. Maria Capua Vetere C.C., Caltagirone C.C.

È approvato il seguente elenco di istituti, ove dovranno essere effettuati gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99: Reggio Calabria C.C., Cittanova C.C., Cinquefrondi C.C., Potenza C.C., Vallo della Lucania C.C., Napoli-Poggioreale C.C., Carinola C.R., Aversa O.P.G., Pianosa C.R., Volterra C.R., Brescia C.C., Mantova C.C., Lodi C.C., Varese C.C., Reggio Emilia O.P.G., Bologna I.O.M., Bari C.C., Foggia C.C., Caltanissetta C.C., Noto C.R. Enna C.C., Roma «Regina Coeli» C.C., Civitavecchia C.R., Cagliari C.C., Genova C.C., Genova I.O.M., Venezia C.C.F.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente: esercizio finanziario 1985: L. 51.406.000.000, di cui peraltro, per L. 50.000.000.000, è prevista l'utilizzazione per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, sopra indicati, con riserva di definizione dell'importo per ogni singolo intervento secondo le perizie in corso da parte dei competenti provveditorati alle opere pubbliche, mentre la residua somma di L. 1.406.000.000 resta a disposizione per eventuali opere impreviste relative al programma dei nuovi istituti penitenziari in corso di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1986

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

86A2011

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 6 marzo 1986.

Determinazione, per il biennio 1986-87, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché alla destinazione di teatri e sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 300 mila a lire 900 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1986-87 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione e della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1986 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglieti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1984-85 rispetto al biennio 1982-83. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1987 il raffronto verrà operato tra il biennio 1985-86 ed il biennio 1983-84. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe III - comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe IV - comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri relizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.); compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 chilometri (primo comma) e di 1 chilometro (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10 000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1986 il raffronto verrà operato tra il biennio 1984-85 ed il biennio 1982-83, mentre per il 1987 il raffronto verrà operato tra il biennio 1985-86 ed il biennio 1983-84 escludendosi da tale compito le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della SIAE dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni e località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti con il maggiore afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie della città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *d*), *c*), del presente

articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213, determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

È consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito, sempre che non siano state adibite ad altro uso, il rilascio di autorizzazione, a condizione che gli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

È consentito, ai fini di facilitare la realizzazione di nuove modalità per l'offerta di spettacoli cinematografici e per la circolazione dei film, la trasformazione di un locale in attività in due o più sale mediante trasferimento di altrettante aziende cinematografiche, ai fini di ottenere una pluralità di sale a programmazioni multiple, nello stesso immobile.

Art. 9.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite i comuni al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredato dai seguenti documenti:

a) progetto del locale in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; pianta in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100;

b) relazione tecnico-illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la erigenda sala cinematografica da

parte del comune o preventivo parere favorevole della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto all'uopo presentato;

d) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione e la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

e) verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo recante parere motivato sul progetto presentato;

f) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

g) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo al competente comune dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante la esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 è il seguente:

«Art. 31 (*Apertura nuove sale*). — La costruzione, la trasmissione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e aree per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinate ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 [sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive] sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nella località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche; di capienza non superiore ai 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 [circoli di cultura cinematografica] per un numero di giornate di proiezioni non superiore a 50 per ciscun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 300 mila a lire 900 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale».

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nella nota precedente. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32 (*Spettacoli misti*). — Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni».

Nota all'art. 3:

La legge n. 167/1962 reca disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Nota all'art. 7:

Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 1. Il testo degli articoli 44 (come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182) e 52 (come modificato dall'art. 19 della legge 21 giugno 1975, n. 287) è il seguente:

«Art. 44 (*Circoli di cultura cinematografica*). — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di una assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE;

c) avere come soci persone di età non superiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45 [fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche]. Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche, se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettano film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'IGE nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizione di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgono attività rivolta specificatamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 40 [registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso]».

«Art. 52 (*Commissione apertura sale*). — Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercizi di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c), d), e), f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *c)* ad *h)*, è nominato un supplente.

Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano rispettivamente le funzioni di segretario effettivo e supplente.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti».

Nota all'art. 10:

Per il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 2.

Nota all'art. 11:

Per il testo dell'art.31 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 32 v. nella nota all'art. 2. Il testo dell'art. 33 (come modificato dall'art. 12 della legge 21 giugno 1975, n. 287) è il seguente:

«Art. 33 (*Sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive*). — Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicola a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'art. 144 del regolamento di cui al precedente comma.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo».

Nota all'art. 13:

Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 7.

86A2001

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cavalese e Cles.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Considerato che a causa dell'interruzione del servizio del giorno 1° febbraio 1986, avvenuta per la mancata erogazione dell'energia elettrica e del riscaldamento, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici delle imposte dirette di Cavalese e di Cles;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento eccezionale che ha causato il mancato funzionamento degli uffici in questione;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cavalese e di Cles, verificatosi a seguito della mancata erogazione dell'energia elettrica e del riscaldamento è accertato per il giorno 1° febbraio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A2141

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1986.

Assegnazione di due terzi della quota del primo trimestre 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto che il CIPE nella seduta del 19 dicembre 1985, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale 1986-88, ha deliberato provvisoriamente in L. 38.751.259.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 9.687.814.750.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1985 dalle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, con nota n. 39141 dell'11 dicembre 1985, n. 20484 del 29 novembre 1985, n. 122897 del 26 novembre 1985, n. 19602 del 19 dicembre 1985, n. 34107 del 23 dicembre 1985, n. 8888 del 28 novembre 1985, n. 7950 del 5 dicembre 1985, n. 1021/5011 dell'11 gennaio 1986, n. 19693 del 12 dicembre 1985, n. 7814 dell'8 novembre 1985, n. 28/2-7/c del 4 gennaio 1986, n. 34342 del 30 dicembre 1985 e n. 37153 del 13 gennaio 1986;

Preso atto che la regione Lombardia con nota n. 24009 del 19 dicembre 1985 ha prodotto un rendiconto parziale del terzo trimestre 1985;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1985 delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Puglia, Calabria, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 100562 del 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, disposto sulla base della delibera CIPE del 20 dicembre 1984, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del primo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000;

Vista la legge 31 gennaio 1986, n. 10, concernente la: «Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986»;

Ritenuto necessario disporre per il primo trimestre 1986, a titolo d'acconto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione di L. 6.458.543.167.000, evidenziata nella colonna n. 4 dell'allegato prospetto, pari ai due terzi della quota del primo trimestre 1986, corrispondente quest'ultima ad un quarto della predetta assegnazione annua di L. 38.751.259.000.000;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — i due terzi degli importi sia del primo trimestre 1985 che del corrente primo trimestre 1986 al fine di rendere omogenei e comparabili le quote delle due mensilità assegnate per lo stesso titolo nel 1985 e nel 1986;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 6.411.601.502.000, come risulta determinata nella colonna n. 5 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni delle due mensilità del primo trimestre 1986, per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del terzo trimestre 1985 e per le restanti regioni sulla base delle corrispondenti assegnazioni del primo trimestre 1985, semprechè dette assegnazioni non siano superiori a quelle dell'esercizio corrente, come appaiono riportati nelle colonne 2 e 4 del citato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1986, l'importo complessivo di L. 6.458.543.167.000, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano nella colonna 4 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di L. 6.458.543.167.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 6.411.601.502.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna 5 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap.5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 185

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1986

Assegnazione di due terzi della quota del primo trimestre 1986

(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	D.M. 24 gennaio 1985, n. 100562 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985)		CIPE 19 dicembre 1985		Totale erogazioni	Somme rimaste da erogare
	Assegnazione primo trimestre 1985	2/3 Assegnazione trimestrale	Assegnazione trimestrale 1986	2/3 Assegnazione trimestrale		
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Piemonte	726.864.000	484.576.000	748.578.000	499.052.000	484.576.000	14.476.000
Valle d'Aosta	18.007.000	12.004.667	18.013.250	12.008.833	12.004.667	4.166
Lombardia	1.423.983.000	949.322.000	1.461.489.250	974.326.167	949.322.000	25.004.167
Provincia autonoma di Bolzano	68.416.750	45.611.167	69.249.500	46.166.333	45.611.167	555.166
Provincia autonoma di Trento	77.370.750	51.580.500	81.342.000	54.228.000	51.580.000	2.647.500
Veneto	749.683.000	499.788.667	767.367.000	511.578.000	511.578.000	—
Friuli-Venezia Giulia	233.388.000	155.592.000	240.878.000	160.585.333	160.585.333	—
Liguria	331.680.000	221.120.000	343.530.000	229.020.000	229.020.000	—
Emilia-Romagna	719.423.500	479.615.667	750.690.750	500.460.500	500.460.500	—
Toscana	624.957 750	416.638.500	651.813.500	434.542.333	434.542.333	—
Umbria	138.698.750	92.465.833	141.024.000	94.016.000	94.016.000	—
Marche	245.033.250	163.355.500	252.267.250	168.178.167	168.178.167	—
Lazio	935.987.750	623.991.833	965.648.750	643.765.834	643.765.834	—
Abruzzo	202.990.750	135.327.167	209 193.500	139.462.333	139.462.333	—
Molise	54.405.500	36.270.333	52.207.750	34.805.167	34.805.167	—
Campania	894.411.500	596.274.333	880.663.250	587.108.834	587.108.834	—
Puglia	620.398.000	413.598.667	626.780.000	417.853.333	413.598.667	4.254.666
Basilicata	91.316.750	60.877.833	90.098.500	60.065.667	60.065.667	—
Calabria	317.402.750	211.601.833	313.881.000	209.254.000	209.254.000	—
Sicilia	785.052.750	523.368.500	769.761.750	513.174.500	513.174.500	—
Sardegna	255.653.500	170.435.667	253.337.750	168.891.833	168.891.833	—
Totale	9.515.125.000	6.343.416.667	9.687.814.750	6.458.543.167	6.411.601.502	46.941.665

86A2027

DECRETO 12 febbraio 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 18 dicembre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1985, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 306, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 dicembre 1985 fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 7 dicembre 1985, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, sesto comma, del decreto ministeriale n. 321077 del 7 dicembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 dicembre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 352

86A2076

DECRETO 13 febbraio 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° gennaio 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321335/66-AU-98 del 20 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1985, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 81, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986 fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 dicembre 1985, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto per il minore importo di lire 5.100 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 3211335 del 20 dicembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 6.000 miliardi, ammonta a nominali lire 5.100 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 354

86A2077

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1985, n. **962**.

Erezione in ente morale dell'associazione «Fides», in Leinì, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni e ad acquistare un immobile.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Fides», in Leinì, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione stessa viene autorizzata ad accettare due donazioni disposte, rispettivamente, da don Mario Lupano con atto pubblico 8 maggio 1981, n. 98149/36190 di repertorio, a rogito avv. Luigi Fissore, notaio in Carmagnola (Torino) e dai signori don Mario Lupano, Antonietta Gorlani, Mirella Guglielmi con atto pubblico 3 marzo 1982, n. 102387/37046 di repertorio, a rogito notaio medesimo, nonché ad acquistare un immobile al prezzo di L. 190.000.000, sito in comune di Corbetta (Milano), di proprietà dei signori Gianna Giussani, Rudolf Stockar, Liubica Stockar ed Alexander Stockar, come da atto di compravendita 13 luglio 1981, n. 13678 di repertorio, a rogito dott. Enrico Lainati, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1986
Registro n. 10 Interno, foglio n. 246

86G0247

DECRETO 23 gennaio 1986, n. 70.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Livorno, viale G. Mameli n. 83, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 18246, particella n. 460, sub 18, disposto dal signor Pietro Vanni con testamento olografo, pubblicato in data 29 dicembre 1981, n. 53958/8258 di repertorio, a rogito dott. Francesco Alfieri, notaio in Livorno registrato a Livorno in data 15 gennaio 1982 al n. 232.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1986
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 242

86G0243

DECRETO 7 febbraio 1986, n. 71.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile, sito in Montecatini Terme.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 215.000.000, un immobile sito in Montecatini Terme, via Palestro n. 3, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 3996, foglio 21, mappale 154, di proprietà della sig.ra Del Re Scalabrino Adriana, come da atto di compravendita 5 aprile 1982, n. 60685/2851 di repertorio, a rogito dott. Antonio Noto, notaio in Montecatini Terme, registrato a Pescia in data 23 aprile 1982, al n. 1427.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 11

86G0244

DECRETO 7 febbraio 1986, n. 72.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile, sito in Perugia.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 85.000.000, un immobile sito in Perugia, via G. Savonarola n. 23, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 22701, foglio 253, particella 1140/23, di proprietà del prof. dott. Romano Romani come da atto di compravendita 30 giugno 1980, n. 190282/19238 di repertorio, a rogito dottor Giancarlo Antonioni, notaio in Perugia, registrato a Perugia in data 18 luglio 1980 al n. 5900.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 12

86G0245

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Colucci Michele, notaio esercente in Sant'Anastasia, distretto notarile di Napoli dal 18 aprile 1986;

Gaudenzi Raffaele, notaio esercente in Bari, dal 21 aprile 1986;

Santoro Alessio, notaio esercente in Torino, dal 28 aprile 1986;

Ghigliotti Cesare, notaio esercente in Genova, dal 27 maggio 1986;

Di Giovanni Vito, notaio esercente in Palermo, dal 10 giugno 1986;

Benacchio Giuseppe, notaio esercente in Padova, dal 18 giugno 1986;

Tozzi Ferdinando, notaio esercente in Napoli, dal 23 giugno 1986.

86A2013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, articoli 19 e 40, si comunica che, presso l'osservatorio astronomico, di Capodimonte è vacante un posto di ricercatore astronomo, alla cui copertura l'osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore astronomo anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2056

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento ai fini comunitari dell'organizzazione di produttori per la pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna Il Nuraghe» società cooperativa a r.l., in Anzio.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1986 è stata riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguiti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna Il Nuraghe» società cooperativa a responsabilità limitata, in Anzio, via Torre del Monumento n. 4.

86A2014

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. T.E.R.E.F., in Roma

Con decreto ministeriale 5 marzo 1986 la riscossione del carico tributario di L. 392.803.000, dovuto dalla S.r.l. T.E.R.E.F., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A2081

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 29 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649, ed al decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1° aprile 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie del suddetto prestito.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

85A2142

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 29 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base alle seguenti leggi e decreti: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

85A2143

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 29 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di una serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 1° aprile 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

85A2144

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 29 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1987, emessi in base al decreto-legge 17 agosto 1974, n. 386, alla legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

85A2145

MINISTERO DEL TESORO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1529,300	1529,300	1529,40	1529,300	1529,25	1529,25	1529,200	1529,300	1529,300	1529,30
Marco germanico	680,250	680,250	680,20	680,250	680,25	680,22	680,200	680,250	680,250	680,25
Franco francese	221,270	221,270	221,30	221,270	221,25	221,33	221,390	221,270	221,270	221,26
Fiorino olandese	602,700	602,700	602,70	602,700	602,50	602,60	602,500	602,700	602,700	602,70
Franco belga	33,218	33,218	33,23	33,218	33,20	33,21	33,215	33,218	33,218	33,20
Lira sterlina	2241,650	2241,650	2242 —	2241,650	2241 —	2241,45	2241,250	2241,650	2241,650	2241,65
Lira irlandese	2058,400	2058,400	2060 —	2058,400	2058 —	2057,95	2057,500	2058,400	2058,400	—
Corona danese	184,150	184,150	184 —	184,150	184,15	184,11	184,080	184,150	184,150	184,15
Dracma	10,942	10,942	10,91	10,942	—	—	10,941	10,942	10,942	—
E.C.U.	1468,500	1468,500	1469 —	1468,500	1468,50	1468,50	1468,500	1468,500	1468,500	1468,50
Dollaro canadese	1096,600	1096,600	1098 —	1096,600	1097 —	1096,67	1096,750	1096,600	1096,600	1096,60
Yen giapponese	8,725	8,725	8,72	8,725	8,675	8,72	8,726	8,725	8,725	8,72
Franco svizzero	811,840	811,840	811,80	811,840	811,50	811,62	811,400	811,840	811,840	811,85
Scellino austriaco	96,930	96,930	97 —	96,930	97 —	96,95	96,970	96,930	96,930	96,92
Corona norvegese	215,400	215,400	215,50	215,400	215,50	215,46	215,520	215,400	215,400	215,40
Corona svedese	212,400	212,400	212,60	212,400	212,25	212,39	212,380	212,400	212,400	212,40
FIM	300,150	300,150	300 —	300,150	300 —	300,22	300,300	300,150	300,150	—
Escudo portoghese	10,315	10,315	10,33	10,315	10,35	10,32	10,329	10,315	10,315	10,31
Peseta spagnola	10,803	10,803	10,80	10,803	10,80	10,81	10,830	10,803	10,803	10,60
Dollaro australiano	1092 —	1092 —	1090 —	1092 —	1091 —	1091,40	1090,800	1092 —	1092 —	1092 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1529,250
Marco germanico	680,225
Franco francese	221,330
Fiorino olandese	602,600
Franco belga	33,216
Lira sterlina	2241,450
Lira irlandese	2057,950
Corona danese	184,115
Dracma	10,941
E.C.U.	1468,500
Dollaro canadese	1096,675
Yen giapponese	8,725
Franco svizzero	811,620
Scellino austriaco	96,950
Corona norvegese	215,460
Corona svedese	212,390
FIM	300,225
Escudo portoghese	10,322
Peseta spagnola	10,816
Dollaro australiano	1091,400

Media dei titoli del 18 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,175
» » » » 1- 7-1983/86	99,800
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	99,700
» » » » 1- 9-1982/86	100,275
» » » » 1- 9-1983/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,700
» » » » 1- 1-1983/87	100,900
» » » » 1- 2-1983/87	101,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101 —
» » » » 1- 5-1983/87	101,100
» » » » 1- 6-1983/87	100,850
» » » » 1-11-1983/87	99,975
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	99,975
» » » » 1- 5-1984/88	99,750
» » » » 1- 6-1984/88	99,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,275
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,575
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	97,90
» » » » 1-11-1983/90	102,750
» » » » 1-12-1983/90	102,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,625
» » » » 1- 3-1984/91	101,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,450
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1992	99,850
» » » » 1- 2-1992	96,500
» » » » 1- 2-1995	98,475
» » » » 1- 3-1995	95,475
» » » » 1- 4-1995	95,375
» » » » 1- 5-1995	95,200
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,825
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,325
» » » 12 % 1- 2-1988	98,200
» » » 12 % 1- 3-1988	98,525
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,725
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	108,775
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,050
» » » » 1985/93 9,6%	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M18036

MINISTERO DEL TESORO

N. 54

Corso dei cambi del 19 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1538,100	1538,100	1538,25	1538,100	1538,275	1538,27	1538,450	1538,100	1538,100	1538,10
Marco germanico	680,220	680,220	680,50	680,220	680,25	680,21	680,200	680,220	680,220	680,21
Franco francese	221,040	221,040	221,15	221,040	221 —	221,04	221,050	221,040	221,040	221,05
Fiorino olandese	602,850	602,850	603,10	602,850	602,75	602,67	602,700	602,850	602,850	602,85
Franco belga	33,232	33,232	33,23	33,232	33,25	33,23	33,231	33,232	33,232	33,23
Lira sterlina	2271,500	2271,500	2272 —	2271,500	2272 —	2271,50	2271,500	2271,500	2271,500	2271,50
Lira irlandese	2057 —	2057 —	2058 —	2057 —	2057 —	2057,25	2057,500	2057 —	2057 —	—
Corona danese	184,270	184,270	184,35	184,270	184,25	184,31	184,350	184,270	184,270	184,26
Dracma	10,935	10,935	10,91	10,935	—	—	10,930	10,935	10,935	—
E.C.U.	1470,600	1470,600	1472,10	1470,600	1470,85	1470,85	1471,100	1470,600	1470,600	1470,60
Dollaro canadese	1107,900	1107,900	1109 —	1107,900	1108 —	1107,95	1108 —	1107,900	1107,900	1107,90
Yen giapponese	8,719	8,719	8,74	8,719	8,72	8,72	8,722	8,719	8,719	8,71
Franco svizzero	810,490	810,490	810,25	810,490	810 —	810,29	810,100	810,490	810,490	810,50
Scellino austriaco	96,898	96,898	96,95	96,898	97 —	96,89	96,900	96,898	96,898	96,90
Corona norvegese	215,700	215,700	215,75	215,700	215,75	215,74	215,780	215,700	215,700	215,70
Corona svedese	213,220	213,220	213,25	213,220	213,25	213,25	213,280	213,220	213,220	213,22
FIM	300,800	300,800	301 —	300,800	300,75	300,79	300,790	300,800	300,800	—
Escudo portoghese	10,380	10,380	10,35	10,380	10,40	10,39	10,400	10,380	10,380	10,38
Peseta spagnola	10,827	10,827	10,82	10,827	10,80	10,82	10,832	10,827	10,827	10,82
Dollaro australiano	1096,500	1096,500	1095 —	1096,500	1095 —	1095,25	1094 —	1096,500	1096,500	1096,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1986

Dollaro USA	1538,275
Marco germanico	680,210
Franco francese	221,045
Fiorino olandese	602,775
Franco belga	33,231
Lira sterlina	2271,500
Lira irlandese	2057,250
Corona danese	184,310
Dracma	10,932
E.C.U.	1470,850
Dollaro canadese	1107,950
Yen giapponese	8,720
Franco svizzero	810,295
Scellino austriaco	96,899
Corona norvegese	215,740
Corona svedese	213,250
FIM	300,795
Escudo portoghese	10,390
Peseta spagnola	10,829
Dollaro australiano	1095,250

Media dei titoli del 19 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	99,950
» » » » 1- 6-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1983/86	99,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	99,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,275
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,625
» » » » 1-12-1982/86	100,800
» » » » 1- 1-1983/87	100,825
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	100,875
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,925
» » » » 1-11-1983/87	100,025
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	99,750
» » » » 1- 5-1984/88	99,775
» » » » 1- 6-1984/88	99,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	97,950
» » » » 1-11-1983/90	102,775
» » » » 1-12-1983/90	102,625
» » » » 1- 1-1984/91	102,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,450
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,350
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99.750
» » » » 1- 1-1992	98,750
» » » » 1- 2-1992	96,525
» » » » 1- 2-1995	98,500
» » » » 1- 3-1995	95,500
» » » » 1- 4-1995	95,350
» » » » 1- 5-1995	95,275
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,850
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50% 1-10-1986	100,025
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,250
» » » 12 % 1- 2-1988	98,375
» » » 12 % 1- 3-1988	98,700
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,875
» » » » 1984/91 11,25%	108,025
» » » » 1984/92 10,50%	108,150
» » » » 1985/93 9,6%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M19036

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione di oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la siderurgia.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1986 è disposto l'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) ed afferenti al programma nazionale di ricerca per la siderurgia con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai seguenti soggetti:

Tema 5 — *Processo innovativo per la ricottura continua dei lamierini da stampaggio*:

Centro sperimentale metallurgico S.p.a. - Roma:

tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi;
costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.800 milioni di lire.

Tema 10 — *Sviluppo di nuovi processi di rivestimento metallico per immersione o per elettrolisi e prodotti relativi*:

Centro sperimentale metallurgico S.p.a. - Roma:

tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi;
costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.000 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i contratti di cui sopra.

86A2147

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85

IL MINISTRO
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 148 del 28 giugno 1968);

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 131 del 26 maggio 1977);

Visto il regolamento CEE n. 1207/84 del Consiglio del 27 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 115 del 1° maggio 1984) che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85 e 1985-86;

Visto il regolamento CEE n. 2710/84 della commissione del 26 settembre 1984 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 258 del 27 settembre 1984) che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento CEE n. 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il regolamento CEE n. 1988/85 della commissione del 18 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 186/21 del 19 luglio 1985) con il quale il termine per la corresponsione degli aiuti di che trattasi è stato fissato anteriormente al 1° aprile 1986;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982) riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del 28 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985) con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'A.I.M.A. la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il D.P.A. n. 4851 del 29 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 6 aprile 1985) con il quale l'A.I.M.A. fissa le modalità per l'attuazione degli interventi di cui sopra ed i termini per la presentazione degli elenchi al 31 luglio 1985;

Visto il D.P.A. n. 11352 dell'8 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1985) con il quale il termine per la presentazione degli elenchi è stato prorogato al 30 settembre 1985;

Visti gli elenchi presentati, a tale data, da parte degli organismi regionali incaricati dell'istruttoria;

Ritenuta la necessità di comunicare l'importo unitario dell'aiuto spettante per la campagna lattiera 1984-85 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato il diritto al beneficio;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto comunitario spettante, per la campagna lattiera 1984-85, ai piccoli produttori di latte è determinato in L. 47.500 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato, da parte degli organismi regionali, il diritto al beneficio.

Art. 2.

L'A.I.M.A. provvederà al pagamento dell'aiuto ad ogni singolo produttore di latte mediante assegni circolari che verranno emessi dagli istituti di credito incaricati del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

86A2003

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1985-86

IL MINISTRO
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 148 del 28 giugno 1968);

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 131 del 26 maggio 1977);

Visto il regolamento CEE n. 1207/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 115 del 1° maggio 1984) che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85 e 1985-86·

Visto il regolamento CEE n. 2710/84 della commissione del 26 settembre 1984 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 258 del 27 settembre 1984) che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento CEE n. 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il regolamento CEE n. 3262/85 della commissione del 21 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale CEE n. L 311 del 22 novembre 1985) il quale stabilisce che la ripartizione tra i produttori dei previsti aiuti deve essere effettuata anteriormente al 1° gennaio 1987;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Visto il decreto del 24 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985) con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'A.I.M.A. la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad una rapida acquisizione delle relative domande all'A.I.M.A., al fine di procedere alla ripartizione degli importi;

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare per la campagna 1985-86 del contributo comunitario i piccoli produttori di latte la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale che posseggano dal 1° giugno 1985 almeno quattro e non più di diciassette vacche da latte, e che siano sottoposti al pagamento del prelievo di corresponsabilità previsto dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

I piccoli produttori che intendano beneficiare dell'aiuto e che ne abbiano i requisiti, come individuati all'art. 1, debbono presentare domanda in duplice copia, ed in carta semplice, agli assessorati regionali dell'agricoltura in appresso indicati con la dizione «organismi regionali» nella cui giurisdizione è ubicata l'azienda zootecnica del produttore richiedente.

La domanda di aiuto, redatta sullo schema di cui all'allegato 1 e sotto la propria responsabilità, può essere presentata dal produttore individualmente oppure per tramite di associazioni di produttori riconosciuti. La firma del richiedente deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali il latte è consegnato dal richiedente da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato assoggettato dal 1° aprile 1985 al prelievo di corresponsabilità, ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Tale attestazione può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Art. 3.

Gli organismi regionali fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande, procedendo poi all'esame delle stesse in merito ai termini ed alle formalità prescritte.

Gli organismi regionali possono richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente, procedendo ad effettuare qualsiasi accertamento atto a stabilire i requisiti dei proponenti.

Art. 4.

Entro e non oltre il 30 settembre 1986 dovranno pervenire all'A.I.M.A., in unica copia originale, gli elenchi suddivisi per provincia delle domande ammissibili all'aiuto comunitario, secondo lo schema allegato 2.

Art. 5.

L'A.I.M.A., non appena ricevuti tutti gli elenchi da parte degli organismi regionali, e comunque entro il 31 dicembre 1986, termine fissato dal regolamento comunitario, provvederà a suddividere l'ammontare complessivo dell'aiuto assegnato all'Italia (13,4 milioni di ECU) per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ne abbiano conoscenza tutti gli interessati.

Art. 6.

Nel più breve tempo possibile l'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio mediante assegno circolare che verrà inoltrato agli interessati tramite istituto bancario.

Roma, addì 15 marzo 1986

p. *Il Ministro-Presidente:* ZURLO

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA
DEL PICCOLO PRODUTTORE DI LATTE
(in duplice copia)

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente nel comune di .... via (o località) .... nella sua qualità di (1).................... dell'azienda/e (2).................... sita nel territorio del comune di .... (provincia ....) contrada (o località) .... chiede che gli venga concesso il contributo CEE per n. .... vacche da latte, di cui ai regolamenti CEE n. 1207/84 e n. 2710/84.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le vacche da latte per le quali chiede il contributo CEE si riferiscono esclusivamente a bovine in produzione;

2) di possedere vacche da latte anche nelle altre seguenti aziende:

azienda .... sita nel territorio del comune di .... (provincia ....) in agro di.................... contrada .... dove sono allevate n. .... vacche da latte;

(*) che le vacche da latte possedute dal richiedente non eccedono comunque diciassette capi complessivi ovunque ubicati;

3) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti citati in premessa e nazionali emanate dalle autorità italiane;

4) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine dei regolamenti CEE n. 1207/84 e n. 2710/84;

5) di consentire ed agevolare gli accertamenti che gli organismi regionali riterranno opportuni;

6) di allegare documento comprovante l'avvenuto pagamento di prelievo di corresponsabilità per il latte consegnato dal 1° aprile 1985.

In fede.

Firma autenticata ....

---

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario (ecc.).

(2) Denominazione dell'azienda/e.

(*) Ripetere le indicazioni richieste nel caso di altre aziende dove sorgano allevamenti di vacche da latte.

AIUTI AI PICCOLI PRODUTTORI DI LATTE - CAMPAGNA 198../8..

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Regione .... Provincia .... Ufficio ....

Corresponsione aiuto comunitario ai piccoli produttori di latte - regolamenti CEE n. 1207/84 e n. 2710/84

Foglio N. ....

N. Ord. (1)	Numero e sigla domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita (3)	Indirizzo: via ...., n. ...., c.a.p. ...., comune .... (4)	Numero vacche	Importo da pagare da parte istituto bancario (2)
1	2	3	4	5	6	7
				Totale della pagina . . .		

...., lì ....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi ed ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) Da compilarsi a cura dell'AIMA.
(3) Indicare luogo e data di nascita per tutti i nominativi con estrema precisione.
(4) L'indicazione dell'indirizzo deve essere fatta con particolare precisione.

86A2004

Trattativa privata per l'affidamento del servizio di assuntoria per l'ammasso pubblico del burro, campagna 1986-87

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/68 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare con continuità l'organizzazione d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale per l'acquisto delle quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna lattiera 1986-87;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8 della legge citata n. 610, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro a decorrere dalla campagna 1986-87 sono regolate dalle condizioni contenute nell'atto disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata a cooperative consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente di requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dal presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 15 marzo 1986

p. *Il Ministro-Presidente*: ZURLO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

È oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fostatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di «Burro»;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.132 pari a L. 4.641.624 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100/km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 96,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore nel periodo che decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del burro che scade il centoquarantesimo giorno da tale data, provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella, normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a lire 38.532 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a lire 666,90 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse dell'11% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nell'apposita convenzione.

Art. 19.

E in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

86A2031

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si informano i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle Ferrovie dello Stato» «6% - 1967/1987» (1ª e 2ª tranche), «6% - 1968/1988» (1ª, 2ª e 3ª tranche), «6% - 1969/1989» (1ª tranche), «7% - 1970/1990 a premi», (1ª, 2ª e 3ª tranche), «7% - 1971/1986», (1ª, 2ª ed ultima tranche), «7% - 1972/1987» (1ª e 2ª tranche), «7% - 1973/1988», «10% - 1976/1986» (1ª tranche), «10% - 1977/1987», (2ª emissione, 1ª tranche) e «12% - 1978/1988» (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1986, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1986, come di seguito indicato:

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1967/1987»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª tranche:
estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1968/1988»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

3ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1969/1989»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7% - 1970/1990 a premi»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª tranche:
estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª tranche:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7% - 1971/1986»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000;

2ª tranche:
estrazione a sorte di n. 24 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000;

ultima tranche:
estrazione a sorte di n. 30 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7% - 1972/1987»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 19 serie intere, per complessive L. 9.500.000.000;

2ª tranche:
estrazione a sorte di n. 44 serie intere, per complessive L. 22.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7% - 1973/1988»:
estrazione a sorte di n. 23 serie intere, per complessive L. 23.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10% - 1976/1986»:

1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10% - 1977/1987»:

2ª emissione - 1ª tranche:
estrazione a sorte di n. 27 serie intere, per complessive L. 27.000.000.000.

Obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 12% - 1978/1988»:

1ª emissione:
estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

86A2052

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di operaio di seconda categoria presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso a cinque posti di personale operaio di seconda categoria - qualificati;

Tenuto conto che risulta rispettata la riserva prevista dalla legge n. 482/1968 in rapporto all'organico esistente presso questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per la copertura di cinque posti di operaio di seconda categoria - qualificati, in prova nel ruolo organico della carriera degli operai permanenti presso questa Università, per la seguente qualifica di mestiere:

giardiniere . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli aspiranti al concorso saranno sottoposti al fine dell'accertamento della loro capacità professionale, ad apposita prova d'arte o esperimento pratico da determinarsi a giudizio della commissione giudicatrice e sarà resa nota ai candidati all'inizio della prova stessa.

La predetta prova consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La prova avrà luogo nella sede che questa Università riterrà stabilire. Il diario della prova, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima si svolgerà, sarà notificata direttamente agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione della sede di esame.

Art. 7.

Gli idonei-vincitori, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 444 del 22 agosto 1985, saranno nominati immediatamente in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino vacanze nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, sino alla copertura del numero complessivo dei posti messi a concorso.

Entro il primo mese di servizio, i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza dell'Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà effettuata in base ai risultati degli esami.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985.

Detta graduatoria generale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 3.900.000.

Art. 9.

I vincitori del concorso non possono ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 22 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla delegaz. di Perugia della Corte dei conti il 17 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 390

86A2020

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Vista la lege 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso a due posti di personale operaio terza categoria - comuni;

Tenuto conto che risulta rispettata la riserva prevista dalla legge n. 482/1968 in rapporto all'organico esistente presso questa Università;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per la copertura di due posti di operaio di terza categoria - comuni, in prova nel ruolo organico della carriera degli operai permanenti presso questa Università, per la seguente qualifica di mestiere:

manovale . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti e riguarderà in prevalenza i titoli di servizio.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti attitudinali per l'esercizio delle mansioni relative alla qualifica di mestiere messa a concorso sarà accertato mediante un colloquio. Esso non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà determinato dalla somma del voto riportato nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Il colloquio avrà luogo nella sede che questa Università riterrà stabilire. Il diario del colloquio, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui il medesimo si svolgerà, sarà notificato direttamente agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione della sede di esame.

Art. 7.

Gli idonei-vincitori, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 444 del 22 agosto 1985, saranno nominati immediatamente in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino vacanze nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, sino alla copertura del numero complessivo dei posti messi a concorso

Entro il primo mese di servizio, i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza dell'Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che da luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attidudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà effettuata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985. A tal fine i concorrenti sono tenuti a produrre, unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine utile per la presentazione della medesima, i relativi documenti in regola con le leggi sul bollo.

Detta graduatoria generale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 3.600.000.

Art. 9.

I vincitori del concorso non possono ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 22 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla delegaz. di Perugia della Corte dei conti il 17 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 391

86A2018

Concorso a diciannove posti di bidello presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed interpretazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso a diciannove posti della carriera ausiliaria - bidelli;

Tenuto conto che risulta rispettata la riserva prevista dalla citata legge n. 482/1968 in rapporto all'organico esistente presso questa Università;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di diciannove posti di bidello in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso questo ateneo.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dispensati da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti e riguarderà in prevalenza i titoli di servizio.

Art. 6.

Gli idonei-vincitori, ai sensi del secondo comma del'art. 8 della legge n. 444 del 22 agosto 1985, saranno nominati immediatamente in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino vacanze nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, sino alla copertura del numero complessivo dei posti messi a concorso.

Entro il primo mese di servizio, i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza dell'Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985. A tal fine i concorrenti sono tenuti a produrre, unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine utile per la presentazione della medesima, senza bisogno di richiesta, i relativi documenti in regola con le leggi sul bollo.

Detta graduatoria generale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 3.600.000.

Art. 8.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 9.

I nuovo assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 22 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla delegaz. di Perugia della Corte dei conti il 17 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 1388

86A2019

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la cirsolare del Ministero della pubblica itruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1984, registro n. 13, foglio n. 371, con cui sono stati assegnati due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di neuropsichiatria infantile;

Vista la nota n. 2095 del 3 maggio 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a bandire il presente concorso;

Considerato che la cattedra di neuropsichiatria infantile afferisce all'istituto di neuropsichiatria infantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di ruolo in prova (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di neuropsichiatria infantile - istituto di neuropsichiatria infantile - facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, dellá legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri pòsti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di neuropsichiatria infantile, via dei Sabelli n. 108, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle prove suddette è così fissato:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla delegaz. di Roma della Corte dei conti il 17 dicembre 1985
Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 274

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

1) epidemiologia e nosografia dei ritardi mentali e delle pseudo insufficienze mentali;

2) profili cognitivi e diagnosi neuropsicologica dei ritardi mentali;

3) comunicazione, simbolizzazione e pensiero nel ritardo mentale medio e grave;

4) epidemiologia e nosografia dei disturbi specifici di apprendimento e delle dislessie;

5) diagnosi neuropsicologica delle dislessie;

6) diagnosi neuropsicologica delle disprassie;

7) diagnosi neuropsicologica e profili cognitivi delle disarmonie evolutive;

8) diagnosi di sviluppo e fasi cliniche dei ritardi specifici di lettura dall'età prescolare all'età adulta;

9) il concetto di unità funzionale di lettura;

10) discalculia in età prescolare e scolare e sindrome di Gertsmann.

Seconda prova scritta:

1) epidemiologia e nosografia delle disfasie evolutive;

2) profili neurolinguistici e profili neuropsicologici delle disfasie evolutive;

3) profili cognitivi e profili psicopatologici delle disfasie evolutive;

4) prove neurolinguistiche per fasi di sviluppo;

5) disturbi della comprensione verbale in neuropsicologia dell'età evolutiva;

6) diagnosi precoce dei ritardi specifici di linguaggio;

7) modello patogenetico e fasi di sviluppo delle disfasie evolutive;

8) ritardo psicomotorio e disturbo specifico di simbolizzazione: diagnosi neurocognitiva e diagnosi psicopatologica;

9) prevenzione dei disturbi specifici di linguaggio e dei disturbi specifici di apprendimento;

10) scuola e disturbi specifici di apprendimento: metodiche di intervento nell'istituzione.

Prova pratica con relazione scritta:

a) utilizzazione pratica delle prove diagnostiche in neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva;

b) criterio di validazione per nuove prove neuropsicologiche rispetto alla diagnosi di sviluppo ed alle funzioni emergenti.

Prova orale verterà:

a) sulla discussione dei titoli presentati e sulla discussione degli elaborati scritti;

b) su tutto il programma delle prove scritte.

Lingue straniere:

inglese o francese. La prova consisterà nella lettura e traduzione di un brano di interesse specifico.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt. .... (*A*)
nat... a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in .... (provincia di ....)
via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di .... posti di tecnico .... presso ....
di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in ....
(città - via - c.a.p. - tel.).

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A2058

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1986, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma - via Orazio Raimondo - Roma, alle ore 15 del giorno 9 aprile 1986.

86A2149

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi pubblici a complessivi sette posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379, relativa alla modifica della pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1971, n. 491, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 160, con il quale è stata stabilità la nuova pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto l'art. 28-*ter* del citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, con il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, riguardante l'adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 tesoro, foglio n. 47, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica cumulativa del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Considerato che sono state fatte le riserve di legge a favore dei beneficiari previste dalle norme vigenti;

Ritenuta la necessità di indire pubblici concorsi per complessivi sette posti di operaio qualificato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per complessivi sette posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato:

concorso a due posti di elettricista;
concorso ad un posto di idraulico;
concorso ad un posto di falegname;
concorso a due posti di pittore verniciatore;
concorso ad un posto di legatore di libri.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

d) godimento dei diritti politici;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà l'esclusione dai concorsi e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età alla cui lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1. *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ciascun figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra o per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, via Castelfidardo n. 1, 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si richiede di partecipare (dovranno essere indicati espressamente: qualifica di mestiere, categoria e numero dei posti);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

6) di essere in possesso della licenza elementare;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione dei limiti di età;

9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuna qualifica di mestiere per la quale intendano concorrere. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida solo per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito, o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi per operai qualificati saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale avranno chiesto di concorrere.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precederà nella graduatoria i candidati esterni.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti non scaduti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo da L. 3.000, provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio);
2) carta di identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con apposito decreto ministeriale, sotto condizione del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dai concorrenti nelle prove d'esame di cui al precedente art. 7 e dai titoli preferenziali.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13, lettera *a*), della legge 13 maggio 1975, n. 157, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati nelle rispettive graduatorie, nel limite dei posti conferibili.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei sono immediatamente efficaci sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro o di impiego presso una pubblica amministrazione e puo sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica per la quale concorrono.

Art. 11.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità e possono far valere i titoli a parità di merito dovranno — a pena di inammissibilità del relativo beneficio — presentare, o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti che attestano il possesso di tali titoli, entro venti giorni a decorrere dalla data sotto la quale abbiano sostenuto le prove d'esame.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi, purché siano presentati entro il limite stabilito.

Art. 12.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando ed immessi in servizio, dovranno presentare al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dall'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 3.000:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione ai concorsi si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna della cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari; e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

6) certificato attestante il conseguimento della licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato negli impieghi ai quali si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al lavoro.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, ovvero invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il cadidato è fisicamente idoneo al lavoro per il quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica preventiva inappellabile, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che dovranno esercitare.

I candidati che siano già dipendenti di ruolo dello Stato potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni venti per l'eventuale regolarizzazione di imperfezioni formali dei documenti presentati.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventuamente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi da parte dell'amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986.
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 67

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per n. ....
posti di ....
operaio qualificato, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1986.

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. ....
posti di .... operaio qualificato del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (provincia di.................) in data ....;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché..);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..............; (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

4) non aver riportato condanne penali (ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali:...). (Indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza elementare conseguita presso l'istituto scolastico............................ .... di .... in data..;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la seguente posizione: .... (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso.... ....; non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto .... (ovvero: non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma;

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme (ovvero: non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle norme vigenti);

10) non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero: ha prestato servizio presso la seguente amministrazione: .... in qualità di .... ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: ....; ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica: .... in qualità di ....).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:........................ .... (specificare il c.a.p. ed il recapito telefonico).

Data,......................

Firma ....

Visto per l'autenticazione della firma ....

86A1756

Concorso pubblico a nove posti di operaio comune nel ruolo degli operai del Provveditorato generale dello Stato

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379, relativa alla modifica della pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale n. 491 del 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 160, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 28-*ter* del citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, con il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, riguardante l'adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 47, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica cumulativa del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Considerato che sono state fatte salve le riserve di legge a favore dei beneficiari previste dalle norme vigenti;

Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso a nove posti di operaio comune;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto un concorso a scelta, mediante valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, a nove posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai comuni del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, con la qualifica di mestiere di manovale specializzato addetto al trasporto di cose.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

d) godimento dei diritti politici;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età alla cui lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ciascun figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra o per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, via Castelfidardo n. 1 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la qualifica di mestiere per la quale concorrono;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

6) di essere in possesso della licenza elementare;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il possesso degli eventuali titoli che danno diritto alla elevazione dei limiti di età;

9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Presentazione titoli professionali

Gli aspiranti ai posti messi a concorso dovranno presentare i titoli professionali conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono, di cui al successivo art. 7, insieme alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento del concorso

La graduatoria dei partecipanti al concorso per operai comuni sarà formata mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono. Tali titoli dovranno essere, comunque, comprovati da attestati, o dichiarazioni in carta legale, dell'ufficio provinciale del lavoro, qualora non siano rilasciati da amministrazioni o enti pubblici.

Per la valutazione dei candidati la commissione esaminatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:

titoli (da valutarsi prima dell'accertamento dei requisiti attitudinali) . . . . punti 5

requisiti attitudinali . . . . punti 15

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi. Sulla base dei punteggi riportati sarà formata la graduatoria di merito. A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento dei requisiti attitudinali e per la valutazione dei titoli professionali sarà nominata un'apposita commissione esaminatrice.

Art. 9.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti dai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 e dai titoli preferenziali.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13, lettera *a*), della legge 13 maggio 1975, n. 157, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, nel limite dei posti conferibili. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, è immediatamente efficace sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso — nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro decorre il termine per le eventuali impugnative. L'amministrazione accerta d'ufficio le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro o di impiego presso una pubblica amministrazione e può sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica per la quale concorrono.

Art. 11.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità e possono far valere i titoli di preferenza a parità di merito dovranno — a pena di inammissibilità del relativo beneficio — presentare, o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti che attestano il possesso di tali titoli, entro venti giorni a decorrere dalla data dell'accertamento dei requisiti attitudinali.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché siano presentati entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 12.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso ed immessi in servizio, dovranno produrre al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di presentazione in servizio, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 3000:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titoli a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna della cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari; e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candiati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

6) certificato attestante il conseguimento della licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito,

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al lavoro.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, ovvero invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il cadidato è fisicamente idoneo al lavoro per il quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica preventiva inappellabile, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che dovranno esercitare.

I candidati che siano già dipendenti di ruolo dello Stato potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni venti per l'eventuale regolarizzazione di imperfezioni formali dei documenti presentati.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi all'accertamento dei requisiti attitudinali e dell'idoneità fisica, nonché per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi da parte dell'amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 66

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 in data 24 marzo 1986.

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di operaio comune del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (provincia di ....), in data ....;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché ....);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

4) non aver riportato condanne penali (ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali ....) (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza elementare conseguita presso l'istituto scolastico .... di .... in data ....;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la seguente posizione .... (secondo i casi ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso ....; non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto .... (ovvero: non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma;

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme (ovvero: non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle norme vigenti);

10) essere in possesso dei seguenti titoli professionali, di cui si allega documentazione (ovvero: non essere in possesso di alcun titolo professionale);

11) non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero: ha prestato servizio presso la seguente amministrazione .... in qualità di .... ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ....; ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica .... in qualità di ....).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .... (specificare il c.a.p. ed il recapito telefonico).

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma ....

86A1755

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diari delle prove scritte dei pubblici concorsi a posti di operaio qualificato per le esigenze dei compartimenti di Milano e Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Milano (decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279) avrà luogo in Milano, il giorno 20 aprile 1986, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

istituto tecnico commerciale «G. Zappa», viale Marche, 71;

liceo ginnasio «Carducci», via Beroldo, 9;

istituto magistrale «Virgilio» e scuola media «Tiepolo», piazza Ascoli, 2;

istituto tecnico commerciale «P. Verri», via Lattanzio, 38;

istituto tecnico per geometri «C. Cattaneo», via S. Vito, 3;

istituto tecnico industriale «E. Conti», via De Vincenti, 11;

istituto tecnico commerciale «Schiapparelli», via Settembrini, 4.

La prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Venezia (decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279) avrà luogo in Venezia-Mestre, il giorno 13 aprile 1986, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

istituto tecnico commerciale «A. Gramsci», via Perlan - Gazzera;

liceo scientifico statale «U. Morin», via Asseggiano - Gazzera;

istituto tecnico commerciale statale «F. Foscari», via del Miglio, 38;

scuola media statale «Bandiera e Moro», via Cappuccina, 68/d;

istituto magistrale «L. Stefanini», via Cicognara, 6;

liceo scientifico statale «G. Bruno», via Baglioni, 26.

86A2022

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo (terza qualifica funzionale).

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo in prova (terza qualifica funzionale), di cui otto posti per la «gestione amministrativa e del personale» (programma *A*) e otto posti per la «gestione economica-finanziaria-contabile» (programma *B*), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 16 aprile 1985, n. 47 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 14 giugno 1985, avrà luogo il giorno 19 aprile 1986, alle ore 8, presso il Centro internazionale Roma (Ergife Hotel Palace), via Aurelia, n. 619 (largo Mossa), Roma.

86A2150

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di medico di base presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico di base (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Macerata.

86A2035

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Selezione pubblica ad un posto di operatore tecnico termo-idraulico meccanico presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico termo-idraulico meccanico, con patente di terzo grado per la conduzione di generatori a vapore a media pressione, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

86A2046

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario di radiologia;

due posti di aiuto di radiologia;

due posti di aiuto di medicina nucleare;

quattro posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di medicina nucleare;

nove posti di tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Ariano Irpino (Avellino).

86A2040

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero; disciplina: anestesia e rianimazione;

tre posti di coadiutore sanitario; disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico; disciplina: medicina del lavoro;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore; qualifica: vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A2043

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, servizio di assistenza ai tossicodipendenti;

quattro posti di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia;

un posto di assistente medico di formazione - area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia;

due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina di pediatria;

due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - centro trasfusionale;

due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - laboratorio di analisi;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di chimico collaboratore;

due posti di collaboratore amministrativo;

tre posti di operatore professionale coordinatore (capo sala).

Per il personale medico il rapporto di lavoro è a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villa d'Agri (Potenza).

86A2130

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

venti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villa d'Agri (Potenza).

86A2131

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) (anestesia e rianimazione) - presidio ospedaliero di Gualdo Tadino;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) (servizio comprensoriale cardiologia);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale), di cui due presso il presidio ospedaliero di Gualdo Tadino e due presso i servizi psichiatrici in attuazione delle leggi n. 685/1975 e n. 180/1978;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) (ortopedia-traumatologia) - presidio ospedaliero di Gubbio;

un posto di coadiutore sanitario psichiatra (a tempo pieno) servizi psichiatrici in attuazione delle leggi n. 685/1975 e n. 180/1978);

un posto di assistente medico (a tempo pieno) - area funzionale chirurgia, disciplina ostetricia-ginecologia (servizi consultoriali, anche in attuazione della legge n. 194/1978);

un posto di psicologo collaboratore (servizi consultoriali, anche in attuazione della legge n. 194/1978);

un posto di operatore professionale dirigente (settore formazione personale ed educazione popolazione);

due posti di assistente sociale collaboratore (servizi consultoriali, anche in attuazione della legge n. 194/1978).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settorre personale della U.S.L. in Gubbio (Perugia).

86A2037

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A2044

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 67 del 21 marzo 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Politecnico di Milano: Concorso nazionale «Campus Bassini» fra ingegneri e architetti.

Ospizio S. Anna di Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato cuoco.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di ventuno laureati in fisica.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, recante: «Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'undicesimo comma delle premesse dove è scritto: « ... decreto del Presidente della Repubblica 25 *gennaio* 1983, n. 348;», leggasi: « ... decreto del Presidente della Repubblica 25 *giugno* 1983, n. 348;»;

nell'art. 10, comma 2, dove è scritto: « ... nella *stupilazione* degli accordi ... », leggasi: « ... nella *stipulazione* degli accordi ... ».

86A2161

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1986 riportante i decreti ministeriali in data 20 dicembre 1985, concernenti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a parrocchie costituite nelle diocesi di Roma e Ostia e ad istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero.

Nel supplemento citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sottoelencate:

— alla pag. 5, riga 9, dove è scritto: « ... diocesi *de L'Aquila*», leggasi: « ... diocesi *dell'Aquila*»;

— alla pag. 5, riga 21, dove è scritto: « ... diocesi *di* Marsi», leggasi: « ... diocesi *dei* Marsi»;

— alla pag. 6, riga 23, dove è scritto: « ... Amalfi, *si* Cava, ... », leggasi: « ... Amalfi, *di* Cava ... »;

— alla pag. 6, riga 40, dove è scritto: « ... *Savona*-Pitigliano ... », leggasi: « ...*Sovana*-Pitigliano ... »;

— alla pag. 7, riga 17, dove è scritto: « ... di Acquapendente *e* di Bagnoregio ... », leggasi: « ... di Acquapendente, di Bagnoregio ... »;

— alla pag. 9, all'art. 1, n. 36, dove è scritto: « ... parrocchia S. *Goacchino* in Prati, », leggasi: « ... parrocchia S. *Gioacchino* in Prati, »;

— alla pag. 12, all'art. 1, n. 210, dove è scritto: « via Carlo *Balestini* », leggasi: « via Carlo *Balestrini* »;

— alla pag. 13, all'art. 1, n. 263, dove è scritto: « parrocchia S. Bernardo da *Chiaravall* », leggasi: « parrocchia S. Bernardo da *Chiaravalle* »;

— alla pag. 13, all'art. 1, n. 272, dove è scritto: « parrocchia S. *Bernadette* Soubirous », leggasi: « parrocchia S. *Bernardette* Soubirous »;

— alla pag. 14, all'art. 1, n. 298, dove è scritto: « piazza S. *Calgano* », leggasi: « piazza S. *Galgano* »;

— alla pag. 14, all'art. 1, n. 309, dove è scritto: « parrocchia S. Maria delle Grazie *e* Casal Boccone », leggasi: « parrocchia S. Maria delle Grazie *a* Casal Boccone »;

— alla pag. 15, all'art. 2, n. 43, dove è scritto: « via Cernaia, 9 », leggasi: « *Roma*, via Cernaia, 9 »;

— alla pag. 40, seconda colonna, all'art. 1, dove è scritto: « ... avente sede in Cassano Jonio », leggasi: « ... avente sede in Cassano *allo* Jonio »;

— alla pag. 62, seconda colonna, all'art. 2, dove è scritto: « ... di *diociotto* articoli ... », leggasi: « ... di *diciotto* articoli ... »;

— alla pag. 64, prima colonna, sia nel titolo che nel testo del decreto, all'art. 1, dove è scritto: « ... diocesi *de L'Aquila*, ... », leggasi: « ... diocesi *dell'Aquila*, ... »;

— alla pag. 76, prima colonna, all'art. 1, dove è scritto: « ... di Ripatransone-S. *Bendetto* del Tronto, avente sede in San *Bendetto* del Tronto (Ascoli Piceno) », leggasi: « ... di Ripatransone-S. *Benedetto* del Tronto, avente sede in San *Benedetto* del Tronto (Ascoli Piceno) »;

— alla pag. 84, prima colonna, all'art. 2, dove è scritto: « ... 17 *ottobre* 1985 ... », leggasi: « ... 17 *settembre* 1985 ... »;

— alla pag. 84, seconda colonna, al primo rigo delle premesse e all'art. 2, dove è scritto: « ... 25 *ottobre* 1985 ... », leggasi: « ... 25 *novembre* 1985 ... »;

— alla pag. 96, prima colonna, all'art. 4, dove è scritto: « ... mense vescovili, di Ravenna ... », leggasi: « ... mense vescovili di Ravenna ... »;

— alla pag. 97, prima colonna, all'art. 1, dove è scritto: « ... avente sede in Reggio *Emila* », leggasi: « ... avente sede in Reggio *Emilia* »;

— alla pag. 98, seconda colonna, il titolo, dove è scritto: « ... di Rossano e di *Carati* », leggasi: « ... di Rossano e di *Cariati* »;

— alla pag. 107, seconda colonna, sia nel titolo che nelle premesse e all'art. 1 del decreto, dove è scritto: « ... di Sovana, Pitigliano ... », leggasi: « ... di Sovana-Pitigliano ... »;

— alla pag. 110, prima colonna, sia nelle premesse che all'art. 1 del decreto, dove è scritto: « ... di Tarquinia e Civitavecchia ... », leggasi: « ... di Tarquinia e *di* Civitavecchia ... »;

— alla pag. 113, prima colonna, nelle premesse al decreto, dove è scritto: « ... *il Vescovo diocesano* ... », leggasi: « ... *i Vescovi diocesani* ... ».

86A2117

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221